

N 53302/17 NR
N 31380/18 GIP



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Presidente Aggiunto Gip
in sostituzione della dott.ssa Tamburelli

sulla richiesta di archiviazione del procedimento n. 53302/17 RG PM-n. 31380/18 RG GIP, sentite le parti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza camerale,

così provvede:

premesso

che Angelo GHINASSI, sindaco del comune di Acquapendente, si duole del contenuto, a suo dire diffamatorio, di alcune affermazioni rese dal RIGHINI in un "live video" pubblicato il 2/11/16 sulla sua pagina facebook e, poi, condiviso dalla pagina "Comitato cittadini e imprese per la Geotermia a Castel Giorgio" e, successivamente, "linkato" su ulteriori blog e sulle pagine elencate nella querela in atti;

considerato

che, come emerge dalla stessa narrativa della predetta querela, le uniche espressioni direttamente riferibili al GHINASSI vengono pronunciate in passaggio del video incriminato là dove il RIGHINI, con riferimento ad una manifestazione indetta per il successivo 5 novembre, afferma "Addirittura i due sindaci di Acquapendente e di Castel Giorgio in prima fila per chiedere questo...sperando che i cittadini del posto non gli chiedano invece risorse immediate per mettere in sicurezza le loro abitazioni...signori questa gente va combattuta. Sono persone che per poche mance...chissà da parte di chi...evitano di parlare delle cose importanti, cioè della messa in sicurezza delle famiglie e parlano in via demagogica della geotermia. Bhé ribelliamoci a questo eh...Non mi sembra una cosa assolutamente seria. Voglio capire veramente se qualcuno si indigna...se qualche amministratore comincia a usare il cervello ed evita di farsi trascinare da visioni antiscientifiche antingnegristiche e tecniche. Mettiamo al primo posto noi tutti abitanti e persone interessate allo sviluppo del territorio, mettiamo al primo posto le costruzioni antisismiche, mettiamo al primo posto tutti quegli interventi che servono per mettere a norma la zona. Grazie a tutti";

che, come reso evidente dal contesto in cui le frasi vengono pronunciate e dal loro contenuto, le dichiarazioni di cui si duole il querelante avevano una chiara valenza politica e, come spesso accade all'interno di social network, ed erano finalizzate ad esternare interventi e tesi politiche che l'indagato, in alternativa a quelle perseguite dai sindaci di Acquapendente e Castel Giorgio, intendeva sostenere;

che, avuto, pertanto, riguardo alla specificità della fattispecie in esame, appare opportuno valutare, con precedenza rispetto ad ogni altra questione, se il contenuto delle dichiarazioni rese dal RIGHINI, anche là dove in ipotesi lesive della reputazione del GHINASSI, debbano comportare l'esercizio dell'azione penale o non possano, piuttosto, essere scriminate dal legittimo esercizio del diritto di critica politica;

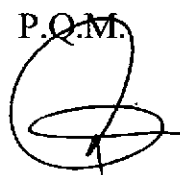
che, così delineato lo specifico thema decidendum, si è dell'avviso che alla prospettata questione in diritto vada data una risposta, senz'altro, affermativa;

che, al riguardo, senza alcuna pretesa di originalità e richiamando i consolidati orientamenti della corte di cassazione, vale ricordare come il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica, un limitato rilievo che si ritiene, necessariamente, affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca;

che, pertanto, avuto riguardo al contesto in cui furono pronunciate, al chiaro e perfettamente percepibile da tutti gli utenti del social network intento politico perseguito dal RIGHINI, all'assenza di gratuite offese direttamente rivolte alla persona del GHINASSI, appare ragionevole ritenere come le affermazioni pronunciate dall'indagato fossero sicura espressione di una polemica di stretta natura politica e, dunque, esternazione non già di una verità storica, ma di una lettura, per l'appunto, politica di condotte altrui;

che ad escludere la possibilità di sostenere un'accusa in giudizio per il delitto di diffamazione, non può, peraltro, ignorarsi come proprio la possibilità offerta a tutti gli utenti del social network di esprimere opinioni politiche in dissenso a quelle esternate dal RIGHINI valga, ulteriormente, a rendere applicabile nel caso di specie l'esimente del diritto di critica politica;

che, in conclusione, si è dell'avviso che, alla luce delle considerazioni sopra svolte e secondo la regola di giudizio di cui all'art. 125 disp.att.cpp, non resta che disporre, previo rigetto dell'opposizione proposta nell'interesse del GHINASSI, l'archiviazione del presente procedimento;

P.Q.M.


rigetta l'opposizione proposta nell'interesse di Angelo GHINASSI, disponendo l'archiviazione del procedimento e ordinando la restituzione degli atti al p.m..

Autorizza ex art.116 c.p.p. il rilascio di copie per gli usi consentiti alla persona offesa, all' indagati ed ai loro difensori.

Roma, 12/2/2021

Il Presidente Aggiunto Gip
Maurizio Silvestri

Maurizio Silvestri

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, l' *12/2/21*

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Cristina Signorelli

